

Provvedimen... argomenti iscritti
all'o.d.g., ai sensi dell'art. 3° comma, del
Regolamento interno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3919

del registro delle deliberazioni

OGGETTO: L E C C E - Piano Regolatore Generale - Deliberazioni C.C. n.93 del
28 e 29/4/1983 e n.12 del 6/2/1989 - Approvazione definitiva.

L'anno 1989 addì del mese di **1 AGO. 1989** in Bari, nella Sala delle

adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
<u>G. COLASANTO</u>	Presidente	/		<u>G. AFFATATO</u>	Assessore	/
<u>F. BORGIA</u>	V. Presidente	/		<u>M. BELLOMO</u>		/
<u>G. ZINGRILLO</u>	Assessore	/		<u>A. MONEREDI</u>		/
<u>C. MARZO</u>		/		<u>F. C. DI GIUSEPPE</u>		/
<u>G. MARTELOTTA</u>		/		<u>A. BRUNO</u>		/
<u>S. APRILE</u>		/		<u>R. PAOLUCCI</u>		/
<u>G. PUGLIESE</u>		/				

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Assista il dr. (Dott. Giuseppe Castore) segretario redigente

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, dott. R. PAOLUCCI, riferisce:

"Il Comune di Lecce, già dotato di P.F. e R.E., con deliberazione C.C. n.93 del 28 e 29.4.1983 ha adottato -ai sensi dell'art.55 1° comma- della l.r. 31.3.80 n.56 -il P.R.G. del proprio territorio comunale.

Il Settore Urbanistico, come previsto dall'art.16 della citata legge n.56, esaminati gli atti del P.R.G. in parola, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, giusta relazione n.12 del 18.2.1987, con l'introduzione negli stessi atti (elaborati grafici, N.T.A. e R.E.) di alcune modifiche ed integrazioni miranti a conformare il Piano ai dispositivi di legge vigenti in materia nonché alla tutela delle aree di particolare pregio ambientale.

Successivamente gli atti del P.R.G. in argomento, unitamente alla relazione del Settore Urbanistico Regionale -ai sensi dell'8° comma dell'art.16 della l.r. n.56/80- sono stati sottoposti al parere del Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.) il quale, pur rilevando anch'esso alcune carenze progettuali e la non totale rispondenza degli atti tecnici alla legislazione statale e regionale vigente (con particolare riferimento alla l.r. 56/80), con proprio parere n.184 del 19.3.87 si è espresso favorevolmente all'approvazione del P.R.G., suggerendo modifiche



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE
(Angelo...)



ed integrazioni. In particolare concordando -in linea generale- con le osservazioni del Settore Urbanistico Regionale, il C.U.R. nel proprio parere propone modifiche ed integrazioni relative sia al centro abitato ed ai nuclei sparsi che alla fascia costiera; per quest'ultima, inoltre, lo stesso Comitato ha ritenuto necessario suggerire l'introduzione di specifiche prescrizioni al fine di salvaguardare il pregio ambientale e la vocazione turistica delle aree interessate.

Sulla base dell'istruttoria tecnica del S.U.R. e del citato parere del C.U.R., la Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 2883 del 31.7.87 (esecutivo) ha deliberato di approvare il P.R.G. adottato dal Comune di Lecce, con l'introduzione negli atti delle modifiche e prescrizioni suggerite dal S.U.R. così come integrate dal C.U.R.

Con la stessa deliberazione regionale, il Comune veniva invitato ad adottare, ai sensi dell'11° comma dell'art.16 della l.r. 56/80, le proprie determinazioni in merito alle modifiche e prescrizioni di cui sopra.

Il Comune di Lecce, in ottemperanza a quanto richiesto, con nota del 16.2.89 ha inoltrato copia della deliberazione di C.C. n.12 del 6.2.1989 avente per oggetto: "Parziale adeguamento e controdeduzioni alle prescrizioni regionali..." unitamente ad alcune tavole di P.R.G. opportunamente adeguate ed alla relazione illustrativa predisposta dall'Ufficio del Piano e facente parte integrante della stessa delibera Consiliare.

Gli atti di cui sopra ed una successiva nota comunale di rettifica (n.37168 del 13.4.89) sono stati presi in esame dal Settore Urbanistico Regionale il quale ha ritenuto necessario riferire con relazione aggiuntiva n.41/89. Da tale relazione emerge quanto segue:

Le modifiche e prescrizioni fatte proprie dalla G.R. relativamente agli atti di P.R.G. attengono: n.51 articoli delle N.T.A.; n.28 articoli del R.E.; n.17 tavole della zonizzazione del territorio; n.13 tavole del centro urbano di cui 5 contraddistinte con la dizione e calcolo delle aree; n.1 tavola del centro storico; alle osservazioni prodotte ed, infine, ad alcune prescrizioni di carattere generale.

Le relative determinazioni comunali compendiate nella citata deliberazione C.C. n.12/89 e nell'allegata relazione dell'Ufficio del Piano, in linea generale, contengono gli adeguamenti alle prescrizioni e modifiche apportate al P.R.G. in sede regionale, ad eccezione di alcune di esse per le quali, con motivazioni e giustificazioni varie, il C.C. di Lecce ha riconfermato, in maniera totale o parziale, le previsioni originarie del P.R.G..

In particolare, le controdeduzioni riguardano:

- n.9 articoli delle N.T.A. (quattro riproposti integralmente e 5 parzialmente modificati);
- n.6 tavole relative all'azonamento del territorio (una tavola riproposta integralmente e 5 parzialmente modificate);
- n.7 tavole del "centro storico" (una tavola riproposta integralmente e



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE

(Angelo M. Galantuono)



sei parzialmente modificate);
- n.3 osservazioni accettate dalla G.R. per le quali viene riproposto il
parere di non accoglimento da parte del G.G.U.

La citata relazione aggiuntiva del S.U.R. -risepiloga- singolarmente
le prescrizioni e modifiche di cui alla deliberazione di G.R. sulle rela-
tive controdeduzioni comunali e le proposte definitive del Settore
Urbanistico.

Tali proposte definitive, ritenendo valide le motivazioni addotte dalla
C.C. accolgono totalmente o parzialmente alcune controdeduzioni comuna-
li (es.: zone B/14 del centro urbano, tipizzazioni relative al borgo
S.Ligorio ed alle località "Salonna", la riconferma di alcune maglie di
P.R.G. classificate zone "B" di completamento ecc.)

Per altre prescrizioni (art.65-80 N.T.A., tipizzazione villa Carelli,
e alcune ^{atc} costiere) non ritenendo giustificate e/o documentate le contro-
deduzioni comunali il Settore Urbanistico, come ampiamente esposto nella
propria relazione, suggerisce la riconferma delle prescrizioni già delibe-
rate dalla G.R..

Particolare attenzione ha posto il Settore nel valutare le argomenta-
zioni esplicitate dall'Amministrazione di Lecce in ordine agli insedia-
menti costieri e segnatamente alla fascia costiera compresa nei 300 me-
tri dal demanio marittimo (art.51, punto f.- l.r. 56/80).

Per tale ambito -in attesa dell'entrata in vigore del P.U.T.T.- veni-
vano consentiti unicamente interventi limitatamente alle zone omogenee
tipizzate nel previgente P.F..

Le controdeduzioni comunali ripropongono la totalità delle previsioni
del P.R.G. rinviandone l'attuazione all'entrata in vigore del citato
P.U.T.T..

La proposta definitiva del S.U.R., nel prendere atto del deliberato
comunale, riconferma la prescrizione originaria, puntualizzando però a
maggiore chiarimento delle controdeduzioni comunali che le previsioni
della P.R.G. potranno essere attuate dopo l'entrata in vigore del P.U.T.T.
previa adozione dei necessari provvedimenti amministrativi (comunali e
regionali) nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici delle aree
interessate.

Tutto ciò posto, si propone che la Giunta approvi definitivamente il
P.R.G. del Comune di Lecce, con l'introduzione delle modifiche e pre-
scrizioni di cui alla precedente deliberazione della G.R. n.7883/87
modificate e integrate, a seguito delle controdeduzioni comunali in par-
te accolte, così come riportato nella relazione S.U.R. n.41 del
26.7.1989 (punti da 1 a 6) e che, qui, per economia espositiva, s'intende
integralmente trascritta."


L A G I U N T A

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO RISPONSABILE
(Al.atesta)

[Handwritten signature]



A voti unanimemente espressi;

D.E.L. I.C.B. E.R.A. ...
di approvare, ai sensi dell'art.16 della l.r. 31.5.1980 n.56, definitivamente, il P.R.G. del Comune di LECCE adottato con deliberazione C.C. n.93 del 28 e 29.4.1983, con l'introduzione - negli atti grafici - delle modifiche e prescrizioni di cui alla precedente deliberazione della G.R. n.7883/87 modificate ed integrate, a seguito delle introduzioni comunali in parte accolte, così come riportato nella relazione aggiuntiva del S.U.R. n.41/89 (integrativa della relazione C.C. n.12/87) costituente parte integrante del presente provvedimento. ...
di riconfermare integralmente quanto contenuto nella deliberazione di G.R. n.7883/87 in merito alle osservazioni presentate al Piano all'atto della pubblicazione ad eccezione di quelle contraddistinte con i nn. 201-367 e 412 per le quali la modifica delle precedenti decisioni si conferma il non accoglimento così come deliberato dal C.C. di Lecce. ...
N.P.

IL PRESIDENTE Giuseppe Colasanto
IL SEGRETARIO Giuseppe Castore

Per c.c. all'originale

Il Funzionario Addetto



Assessorato all'urbanistica ed E.R.P.
Settore urbanistico

Il funzionario istruttore
Il dirigente responsabile
Il coordinatore
L'Assessore



AGLI ATTI
DELLA
COMMISSIONE
ASSESSORIA
URBANISTICA
E R.P.

REGIONE PUGLIA

-1-

ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.R.P.
SETTORE URBANISTICO REGIONALE
B A R I

41/89

O G G E T T O: LECCHE - L.R. 31.5.1980, n.56 - Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio - Delibera C.C. n.93 del 28 e 29.4.83 - Parziale adeguamento e controdeduzioni alle prescrizioni regionali -
Deliberazione C.C. n.12 del 6.2.1989.

RELAZIONE AGGIUNTIVA

Con deliberazione n.7883 del 31.7.1987, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80 -comma X-, il P.R.G. ed il R.E. del Comune di Lecce, con l'introduzione negli atti delle modifiche e suggerimenti contenuti nel parere C.U.R. n.184 del 19.3.1987.

Successivamente, con nota assessorile n.16669 del 13.11.87, gli atti relativi al citato P.R.G. e R.E., con le modifiche ed integrazioni di cui sopra, risultano trasmessi unitamente alla richiamata deliberazione di G.R. n.7883- al Comune per le conseguenti controdeduzioni e decisioni.

Lo stesso Comune, con nota n.37168 del 16.2.89, ha inoltrato, in ottemperanza a quanto richiesto, copia della deliberazione C.C. n.12 del 6.2.89 avente per oggetto: "Parziale adeguamento e controdeduzioni alle prescrizioni regionali introdotte giusta delibera di G.R. n.7883 del 31.7.1987", unitamente ad alcune tavole di P.R.G. opportunamente adeguata ed alla relazione illustrativa predisposta dall'Ufficio del Piano e facente parte integrante della stessa delibera Consiliare.

Con successiva nota sindacale (n.37168 del 13.4.89) veniva integrato l'elaborato "N.T.A." con l'art.65 riconfermato in sede di controdeduzioni dal C.C. ed omesso -per errore di dattilografia- nonchè rettificata la numerazione progressiva di alcune pagine del R.E. (da 161 a 170 invece che da 162 a 171).

In particolare, va rammentato che le modifiche e prescrizioni contenute nel parere del C.U.R. e fatte proprie dalla G.R. e relative agli atti di P.R.G. e R.E. attengono:

1) Gli artt.:

12-14-16-17-18-20-31-34-36-43-44-46-47-48-51-52-53-54-55-56-



REGIONE PUGLIA

-2-

57-58-60-61-63-65-66-68-72-74-77-79-80-81-82-83-84-85-86-87-91-92-94-105-115-117-120-121-124-125 e 127 delle N.T.A.;

- 2) Gli artt.:
4-8-9-12-14-22-25-35-39-102-103-105-115-126-132-135-136-138- 143-145-147-149 e dal 161 al 166 del R.E.;
- 3) Le tavole: A2-B2-B4-B5-B6-B10-B11-B16-B18-B20-B22-B24-B29-B30-B35-B36 ed E2 della zonizzazione del territorio;
- 4) Le tavole: C1-C4-C6-C7-C9-C10-C11 e C13 della zonizzazione del centro urbano;
- 5) Le tavole: D2-D9-D10-D11-D13 del centro urbano (calcolo aree) e le tavole E2 del centro storico;
- 6) Le osservazioni prodotte;
- 7) Il dimensionamento delle volumetrie residenziali.

Il Consiglio Comunale di Lecce, con il citato provvedimento n.12/89 e l'allegata relazione dell'Ufficio P.R.G., sentito il parere della competente Commissione Consiliare, si è sostanzialmente adeguato alle modifiche e prescrizioni apportate in sede regionale, ad eccezione di alcune di esse per le quali, apportando motivazioni e giustificazioni, ha riconfermato, in maniera parziale o totale, le previsioni originarie di P.R.G..

Anche le Norme Tecniche di Attuazione ed il Regolamento Edilizio risultano riproposti con l'inserimento sia delle prescrizioni recepite che delle modifiche effetto delle controdeduzioni.

Sulle planimetrie di Piano inviate sono state contrassegnate con vari colori, le aree oggetto delle controdeduzioni comunali.

Più puntualmente gli elaborati grafici inoltrati, a corredo della citata delibera di C.C. n. 12, oltre alle N.T.A. ed al R.E., sono:

- a) Per l'azonamento del territorio comunale, le tavv.: B2-B4-B5 B6-B8-B9-B10-B11-B12-B15-N16-B18-B19-B20-B21-B22-B24-B29-B30-B35-B36;
- b) Per il "centro urbano"; le tavv.: C1-C2-C3 -C4-C5 -C6-C7-C8-C9 -C10-C11 -C12-C13-C14;
- c) Per il "centro urbano (calcolo aree)"; le tavv.: D1-D2-D3 -D4 -D5 -D6 -D7-D8-D9-D10-D11-D12-D13-D14;
- d) Per l'"assetto territoriale"; la tav. A2;
- e) Per il "centro storico"; la tav. E2.

Dalla lettura dei citati atti è emerso che il Comune di Lecce, adeguandosi -in linea di massima- alle prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n.7883/87, ha controdedotto:

- a) Per le N.T.A.;
- riformulando, a seguito di accoglimento delle prescrizioni e con ulteriori precisazioni, gli artt. 43-77-84 e 105;
 - recependo parzialmente le modifiche agli artt. 52-53-72-80 e 82;
 - non accogliendo le prescrizioni con riproposizione della stesura o



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE

(Angela Mainasteta)



REGIONE PUGLIA

-3-

- riginaria relativa agli artt. 48-58-63-65;
- b) Per l'azzonamento del territorio comunale,
- accogliendo parzialmente le modifiche relative alle tavole B2-B6-B11-B16-B22;
- non accogliendo le prescrizioni di cui alla tavola B31;
Risultano presentate inoltre le tavv.: "B9" per la perimetrazione dei comparti; B12 con l'individuazione delle aree boscate; B19-B21-B29 e B36 con l'indicazione delle aree oggetto di osservazioni accolte;
- c) Per il centro urbano,
- accogliendo parzialmente le modifiche relative alle tavole C1-C6-C9-C10-C11-C13;
- non accogliendo le prescrizioni riportate sulla tavola C4.

Risultano inoltre prodotte le tavv. "C2 con la riperimetrazione del comparto 2 e la tavola C7 riportante l'area interessata dall'accoglimento di una osservazione nonché alcune precisazioni in ordine al parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

- d) Per quanto attiene le osservazioni accolte dalla G.R., viene ribadito il parere avverso l'accoglimento delle osservazioni nn. 201-367 e 412.

In particolare, dall'esame comparativo delle prescrizioni d'ufficio con le controdeduzioni comunali, si ritengono possibili le seguenti decisioni:

A) Nell'elaborato "N.T.A."

1 - ART. 43 - Tipi d'intervento consentiti in zona A1

- 1.1 - Veniva aggiunto un "N.B." relativo alla necessità di confrontare ed adeguare i contenuti dell'articolo -fermo restando le previsioni del p.p. e p.r. vigenti- alle indicazioni di cui al parere della Soprintendenza per i BB.AA. dell'8.7.83.
- 1.2 - Il Comune ha accolto tale invito, riformulando l'articolo e adeguandolo, inoltre, alle controdeduzioni operate in ordine alle prescrizioni inserite nel successivo art.52 "Inventario Beni Culturali".
- 1.3 - Il testo integrato e modificato si ritiene ammissibile anche per quanto si dirà al proposito del citato art.52.

2 - ART.48 - Interventi particolari di ricostruzione su zona A2

- 2.1 - Detto articolo veniva soppresso.
- 2.2 - Le controdeduzioni ripropongono la conferma dell'art.48 che consentirebbe l'utilizzo di un'area inedificata e degradata risultante parzialmente dalla demolizione della chiesa Santa Lucia.
- 2.3 - Si ritengono le argomentazioni fornite non esaurienti e considerata la particolare allocazione dell'area in questione, si ritiene doveroso il ricorso all'Assemblea del Comune di Bari per la deliberazione dell'atto di concessione in possesso di questo Assessore responsabile.



ASSESSORATO REGIONALE PUGLIA BARI
PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ATTI IN
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
RESPONSABILE

[Handwritten signatures and stamps]

REGIONE PUGLIA

-4-

(zona d'interesse ambientale), riconferma la soppressione dell'articolo.

3 - ART.52 - Inventario "Beni Culturali"

- 3.1 - Veniva prescritto, in attesa dell'inventario e per ogni tipologia d'intervento, il parere della Soprintendenza per i BB.AA.
- 3.2 - Il Comune ritiene di dovere escludere dall'obbligo di tale parere gli interventi di manutenzione ordinaria.
- 3.3 - Considerato il ristretto campo d'intervento consentito da tale tipologia, la modifica comunale può essere assentita.

4 - ART.53 - Residenziali centrali miste a destinazione direzionali commerciali

4.1 - Al penultimo comma -per l'area posta ad angolo tra Via B.Martello e G.Oberdan- dopo il riferimento al T.A.R.-Lecce venivano richiesti i limiti planovolumetrici nonché la definizione delle previsioni insediative dei piani di lottizzazione convenzionati all'adozione del P.R.G..

4.2 - Al livello di controdeduzioni per l'area di cui alla sentenza del T.A.R. risulta riformulato il penultimo comma con la indicazione del volume massimo ammissibile e dell'altezza massima "di cui alla decisione del T.A.R.-Lecce".

Per quanto attiene l'ultimo comma ne propone la soppressione in quanto tutte le aree oggetto di P.L.C. o altri strumenti attuativi convenzionati risultano già edificate.

4.3 - Si concorda con la soppressione dell'u.c. mentre per quanto riguarda i limiti planovolumetrici fissati per l'edificazione dell'area posta tra le Vie Martello e Oberdan, si precisa, di seguito al penultimo comma, considerato che la sentenza T.A.R. -agli atti- non indica parametri tecnici, che "Detti parametri sono consentiti purchè nei limiti delle previsioni della strumentazione urbanistica previgente".

5 - ART. 58 - Comparti di ristrutturazione per la riqualificazione funzionale di aree urbane

5.1 - L'articolo di che trattasi individua e classifica "B14"-residenziali urbane da ristrutturare (con indici diversificati) isolati di aree urbanizzate che necessitano di trasformazioni radicali o parziali del tessuto edilizio.

Le prescrizioni d'ufficio attengono tutti i comparti per i quali risulta fissato un i.f.f. di 2,2 mc/mq. ad eccezione di quello individuato con il n.8 per il quale vengono ribadite le prescrizioni di cui alla tav. C10 (riclassificazione della villa Carelli con parco e pertinenze a zona B17 con esclusio-



PER COPIA CONFERME ADI
PRESIDENTE DI QUESTO ASSEMBLEATO
2014/01/08

REGIONE PUGLIA

-5-

ne della relativa area dal comparto).

- 5.2 - Il Comune ripropone le normative stabilite per i vari comparti in considerazione del fatto che l'abbattimento degli indici -così come proposto d'ufficio- vanificherebbe l'obiettivo del P.R.G. indirizzato verso la ricostruzione del tessuto urbanistico-edilizio di tali comparti, rapportandolo alla realtà dello stato dei luoghi e delle maglie urbane adiacenti; tutto ciò allo scopo di evitare l'accrescersi di situazioni di degrado in atto nelle stesse aree.

Per quanto attiene il comparto 8, per la parte interessata dal parco, viene riconfermata e motivata la tipizzazione a "F14"-verde attrezzato- di una porzione dell'area a parco per la necessità di aumentare, nell'ambito urbano interessato, la dotazione di spazi pubblici in quanto carenti.

Inoltre il Comune, alla luce del disposto contenuto in una sentenza del T.A.R.-Lecce che obbliga il rilascio, in una maglia B14, della concessione diretta in quanto non perimetrata come comparto, ha proposto, nelle tavole di P.R.G. relative al centro urbano, la perimetrazione di tutti i comparti di aree "B14".

- 5.3 - L'articolo in discussione, alla luce delle controdeduzioni fornite dal Comune nonché a seguito di accertamenti eseguiti in loco, si ritiene ammissibile con le modifiche di seguito riportate:


- Per il comparto n.5, l'Hmax viene ridotta da 18 mt. a 14 mt.
- Per il comparto n.4, l'Hmax viene ridotta da mt.24 a mt.18 per n.4 piani + p.t., ciò allo scopo di privilegiare -per gli aspetti ambientali- i bastioni di S.Francesco e le mura cittadine.
- Per il comparto 7, in calce si aggiunge: "Valgono gli indici e parametri dell'art.57".
- Per il comparto n.8, si riconferma la prescrizione di cui al punto 3.1 ed alla tavola C10, ciò in quanto la villa Carrelli ha storicamente consolidato un rapporto con le sue aree di pertinenza che non è opportuno modificare.

Pertanto l'area in questione resta tipizzata B17 ed il comparto 8 va individuato con l'esclusione del perimetro dell'area di cui sopra.

Si ritengono ammissibili le destinazioni d'uso e gli indici prescritti per la zona B12.

- Per i comparti individuati con i nn.19- 20- 22 e per la maglia urbana compresa tra le vie G.Leopardi, D.Palumbo, A.Foscarini e A.De Gasperi (tav. C7) si prescrive, considerato che non risulta adeguatamente motivata l'applicazione

STATO



REGIONE PUGLIA

-6-

degli indici delle zone B10 e B11 (6 mc/mq.), che la relativa attuazione sia subordinata alla redazione ed approvazione, nei modi di legge, di piani particolareggiati in variante al P.R.G. che tengono in debito conto il tessuto urbano al contorno.

Per quanto sopra in calce alla normativa relativa ai suddetti comparti si aggiunge: "I predetti indici e parametri - da ritenersi indicativi nei loro valori massimi - vanno opportunamente verificati in sede di piani particolareggiati, ~~in variante al P.R.G.~~

Gli stessi dovranno essere redatti tenendo conto delle caratteristiche planovolumetriche del tessuto urbano circostante".

- Per le aree prospicienti Viale Perrini ang. nuova strada S.S.16 per Maglie si prescrive un'Hmax pari a 18mt. per n.4 piani + p.t..

Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo l'indice fondiario va computato unicamente sulle aree tipizzate "B14".

6 - ART.63 - Norme Generali per le zone residenziali negli insediamenti costieri e rurali

6.1 - Le prescrizioni d'ufficio, in termini generali, riguardano le aree comprese nella fascia dei 300 metri dal demanio marittimo.

In particolare, le suddette prescrizioni consentono, nell'ambito dei 300 mt. possibilità d'intervento unicamente per le zone omogenee di tipo "B" e "C" classificate nel previgente P.F., cioè fino all'entrata in vigore del P.U.T.T..

Mentre nelle aree esterne a dette zone, fino all'entrata in vigore delle "varianti di recupero" di cui alla l.s. n.47/85 ed alla l.r. n.26/85 e s.m., sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (relativamente alle eventuali costruzioni esistenti e sanabili ai sensi della legge n.47/85).

6.2 - In sede di controdeduzioni (in generale per la fascia costiera) è stato riportato sulle tavole di piano il limite dei 300 mt. dal demanio con l'individuazione delle zone classificate "B" e "C" nel previgente strumento urbanistico e delle aree oggetto d'insediamenti turistici.

Nella stessa sede, richiamando per gli interventi spontanei i disposti della l.47/85, si propone la conferma totale delle previsioni del P.R.G. rinviandone l'attuazione dell'entrata in vigore del P.U.T.T..

Per quanto concerne le aree esterne a detta fascia (B20-B21-B22) viene fatto rilevare, partitamente per la zona



REGIONE PUGLIA

-7-

B21, che la stessa presenta un assetto urbanistico già definito e limitati lotti liberi per cui appare superfluo il ricorso allo strumento attuativo.

- 6.3 - Per quanto attiene le previsioni del P.R.G. nella fascia di 300 mt. dal demanio marittimo si riconfermano in toto le prescrizioni d'ufficio derivanti d'altronde dal rispetto dei contenuti dell'art.51 -punto f) della l.r. 56/80.

A maggiore precisazione del contenuto delle suddette prescrizioni, va puntualizzato comunque, preso atto degli elaborati che individuano le aree precedentemente tipizzate dal P.F. quali zone B e C, nonché del deliberato dell'Amministrazione Comunale in merito all'attuazione delle restanti previsioni di P.R.G. dopo l'entrata in vigore del P.U.T.T., che: "Gli interventi al di fuori delle zone già tipizzate dal P.F. potranno essere attuati soltanto dopo l'entrata in vigore del relativo P.U.T.T. e previa adozione di atto deliberativo comunale da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale di verifica delle compatibilità delle previsioni del P.R.G. con quelle del citato P.U.T.T." nel rispetto dei valori ambientali-paesaggistici delle aree interessate.

- 7 - ART.65 - Zone B21 - Residenziali negli insediamenti costieri
- 7.1 - Detto articolo risulta depennato e le zone "B21", rinvenienti da episodi generalizzati di trasformazione abusiva del territorio, riclassificato "B22".
- 7.2 - Il Comune ha controdedotto nell'ambito dell'art.63, rimarcando la circostanza che trattasi di limitati lotti per numero e superficie.
- 7.3 - Si riconferma l'annullamento di tale articolo in considerazione anche che per tali ambiti il Comune può procedere con "piani di recupero" o "varianti di recupero" ai sensi della l.r. 47/85 e successive integrazioni

8. - Art.71 (ex art.72 prescriz.) Zone C4 - Residenziali Urbane Periferiche

1. "Per l'area Salone" sulla Via Merine vale quanto riportato sulla tavola B31.

- 9 - ART.76 (ex art.77 prescriz.) Zone C7 -Espansione Turistica residenziale

- 9.1 - Le prescrizioni si limitano alla integrazione in alcuni commi di termini e parametri.
- 9.2 - Il Comune accoglie tali prescrizioni ed aggiunge un ultimo comma, con riferimento alla tav.B22, relativo alla individuazione della superficie territoriale con esclusione delle zone boscate da documentarsi con rilievo topografico da sottoporre

REGIONE PUGLIA

-9-

me richiesto dalle prescrizioni- con simboli diversi i nuovi comparti destinati ad attività assistenziali o ricettive ad eccezione di un'area F27 in località "S.Cataldo" la cui utilizzazione è subordinata, in uno alle aree contermini, alla procedura della variante per effetto del parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

Si ritiene tale individuazione esaustiva mentre per le aree da assoggettare a variante si riferirà in seguito.

B) TAVOLE GRAFICHE

1 - Zonizzazione "Centro Urbano" -

a) TAV. C1

1.a.1 - Veniva prescritto che alcune aree classificate B15 e B11 venissero tipizzate E1, non ravvisando per esse caratteristiche di zona omogenea di completamento.

1.a.2 - Le controdeduzioni fanno presente che le suddette aree sono interessate da edilizia preesistente e che le classificazioni di P.R.G. sono finalizzate ad una riorganizzazione urbanistica dei nuclei individuati.

Propongono di limitare la classificazione di zona B11 agli edifici esistenti ed alle aree di stretta pertinenza, e di classificare la restante area B1 a verde privato o di pertinenza di edifici d'interesse collettivo, e di confermare, per la restante parte, le previsioni di P.R.G. o in subordine riclassificare le zone B15 in zone C3.

1.a.3 - Si ritengono ammissibili unicamente le proposte relative alla classificazione a B11 degli edifici esistenti e delle aree di pertinenza nonché la classificazione a "verde" della restante B11 a servizio del nucleo F11.

Per il restante nucleo si conferma la tipizzazione a zona E1.

b) TAV. C4

1.b.1 - Veniva prescritta la riclassificazione delle diverse tipizzazioni del "borgo S.Ligorio" in zone E1.

1.b.2 - Le controdeduzioni nel puntualizzare che il borgo era già interessato da una tipizzazione "C5" del P.F., rappresentano che lo stesso è caratterizzato da residenze stabili e che il P.R.G. ha operato mediante l'individuazione di alcune destinazioni di zona finalizzate ad una autonomia e razionalizzazione del nucleo.

Per quanto sopra ripropongono le previsioni di P.R.G..

1.b.3 - Si ritengono le controdeduzioni motivate e plausibili, per cui si confermano le previsioni di P.R.G. con le precisa-



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN
POSSESSO DI QUESTO ASSessorATO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
[Signature]

REGIONE PUGLIA

-10-

zioni che seguono:

-) L'area in verde va intesa quale fascia destinata ad area di rispetto della rete viaria.
-) Il nucleo delimitato in marrone va inteso come unico comparto da assoggettare a p.p. o p.l. convenzionato con l'intesa che la "B15" va riclassificata "C3".
-) Per la masseria "S.Ligorio" vale la normativa valida per la zona "A4".

c) TAVV. C6 - C7 - C10 - C11 - C13

Valgono per i diversi comparti "B14" le indicazioni definitive di cui all'art.58 "Comparti di ristrutturazione.....".

Nella tavola C7 inoltre risulta modificato un tracciato viario in conseguenza dell'osservazione dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste nonché la zonizzazione di un'area per effetto dell'accoglimento della osservazione n.12 (Bertolazzi).

Tali modifiche sono da ritenersi assentibili.

2 - Centro Urbano (calcolo aree) scala 1:2000

a) Tavole "D9" e "D10"

2.a.1 - Per le aree ubicate rispettivamente in Via Aprile e Piazzale Rudiae, classificate dal P.R.G. come zone "B13 -residenziali a prevalente edificazione a villini" e "B12 -residenziali a prevalente edificazione a schiera" veniva prescritta la tipizzazione di zone "C3" e "C2".

2.a.2 - Le controdeduzioni precisano che entrambe le aree risultano in massima parte (come attestato dalle relative perimetrazioni) interessate da piani di lottizzazione convenzionati, per cui vengono riconfermate le previsioni di P.R.G. fermo restando per le residue aree libere all'interno dei p. di l., la convalida dei contenuti delle relative convenzioni.

2.a.3 - Poichè le N.T.A. fanno salvi i p.l. già operanti al momento dell'adozione del P.R.G. e le prescrizioni regionali, in relazione a quanto innanzi, hanno imposto l'obbligo delle relative perimetrazioni, si ritiene, considerate anche le limitate estensioni delle aree esterne ai p.l., di poter confermare per i due nuclei le previsioni del P.R.G. (B13 e B12).

b) TAV. "D11" di Varie

2.b.1 - Veniva prescritta la tipizzazione a zone "C3" e "C1" di espansione residenziale" di tre aree ubicate lungo la provinciale Lecce-Meglie, la Via P.Migali e la Via Maruggio

PER COPIA CONFERMA AGLI ATTI
DELL'ASSESSORATO REGIONALE
REGIONE PUGLIA
MAGGIORE

REGIONE PUGLIA

-11-

rispettivamente classificate nel P.R.G. le prime due a zona "B13" e la terza a zona "B11 - residenze urbane dense".

Sempre nella stessa tavola veniva modificata la classificazione di ulteriori due aree rispettivamente ubicate in Via Tommaseo e Via Cecere da zone "B13" e "B12" a zone "C3" e "C2" di espansione residenziale.

2.b.2 - Per tutte le cinque zone le controdeduzioni fanno presente, per alcune (3), la primitiva tipizzazione nel P.F. a zone B di completamento edilizio, il rilascio di alcune concessioni edilizie; e la realizzazione in corso di fabbricati, mentre per le restanti zone (2), rappresentano l'esiguità della superficie delle aree, l'inserimento delle stesse in un contesto edificato e la presenza in loco di "standards" superiori al necessario.

2.b.3 - Si ritengono, alle luce della documentazione fotografica prodotta nonché delle risultanze di accertamenti in loco esperiti, motivate le controdeduzioni comunali e pertanto si riconfermano, per le zone in parola, le classificazioni originarie di P.R.G..

c) - TAV. D13

2.c.1 - Veniva prescritta la riclassificazione a zone "C3" - "C2" e "C3" di tre aree poste ai margini della Via S.Cesario tipizzate nel P.R.G. rispettivamente "B13" - "B12" e "B15".


2.c.2 - Le controdeduzioni, per due di esse, hanno attestato, sulla base di rilievi effettuati, che l'edificato preesistente supera il rapporto minimo di copertura (1/8 dell'area totale) giustificativo della tipizzazione a "B12" e "B13" delle aree stesse. Mentre per la terza (B15) la relativa area -in conformità di quanto richiesto- viene riclassificata C3 e viene individuato il comparto di pertinenza.

2.c.3 - Si ritengono -in linea generale- ammissibili le suddette controdeduzioni a condizione che per le prime due aree (B12 e B13) sia verificato a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima del rilascio delle relative concessioni edilizie, il secondo parametro previsto dall'art.51 D.M. 2.4.68 ossia la presenza nelle stesse aree di un edificato per una densità territoriale pari almeno ad 1,5 mc/mq.

Nel caso in cui non sia raggiunto tale parametro va riconfermata la prescrizione regionale originaria.

d) - Prescrizioni Varie

a) - Veniva prescritto -all'art.72 delle N.T.A.- la riclassificazione del comparto ubicato in Via Merine località "Salonna" ipizzato nel P.R.G. a C4 - B16 - F3 (Tav. B31) a



REGIONE PUGLIA

-12-

zona E1 agricola normale.

Poichè l'area risulta già interessata da insediamenti residenziali, le controdeduzioni puntualizzano che le suddette classificazioni risultano operate al fine di conferire all'intero comparto un carattere omogeneo e riqualificante dell'edilizia preesistente.

-) Ancora, la perimetrazione dei comparti inerenti le zone C di espansione residenziale, effettuata in base alle prescrizioni regionali, ha richiesto da parte comunale adeguamenti al fine di inserire nei perimetri le aree destinate a servizi nel rispetto del D.M. 2.4.68.
-) Inoltre sempre in sede di perimetrazione di parte dei comparti di zone C risultano precisate le destinazioni di alcune zone F per destinarle a servizi di quartiere (comparti Viale Grassi e Via Vecchia Lizzanello ed "11" rispettivamente da "F34" a "F15", da "F32" a "F21" e da "F21" a "F11").

- b) - Per quanto riguarda gli ultimi due punti non si hanno osservazioni da eccepire in quanto conseguenti a prescritti d'ufficio, mentre per quanto attiene le aree deversamente tipizzate sulla Via Merine (località Salonna), nella presente fase, si ritengono ammissibili unicamente la classificazione "B16" quale presa d'atto di uno stato dei luoghi, e, "F36" in considerazione che trattasi di aree destinate ad attrezzature sportive e ricreative private finalizzabili ad una riqualificazione ambientale della zona.

Per l'area tipizzata "C4" si conferma la prescrizione regionale in conseguenza della quale la stessa viene classificata "E1" (delimitazione in verde).

3 - Azionamento del territorio Comunale (Tavv.B)

a - Tavole B2 - B4 - B5 - B6 - B10 - B11 - B16 -

- 3.a.1 - Le prescrizioni di carattere generale riguardano le aree comprese nell'ambito dei 300 mt. dal demanio marittimo e le altre aree tipizzate nel P.R.G. come zone B20-B21- e B22, per le quali viene fatto richiamo all'art.63 delle N.T.A. innanzi puntualizzato in sede di decisioni definitive.

- 3.a.2 - Le controdeduzioni riportano sulle tavole di piano il limite dei 300 mt. dal demanio con esclusione delle zone classificate "B" e "C" nel previgente P.F. o oggetto d'insediamenti turistici, in conformità del disposto dell'art.51 della l.r. 56/80.

Le stesse propongono la conferma delle classificazioni operate del P.R.G., fermo restando il momento dell'attuazione solo dopo la vigenza del P.U.T.T..

1984, dall'Assessorato Regionale
[Signature]
[Stamp]

REGIONE PUGLIA

-13-

Per quanto attiene le aree esterne alle classificazioni B e C del previgente P.F. ed all'ambito dei 300 mt. (B20-B21 e B22) vengono riconfermate in quanto definite -le maglie tipizzate "B21"-.

3.a.3 - Si ribadiscono, per le considerazioni già espresse, le prescrizioni di cui agli artt. 63 e 65 come integrate in quanto conseguenti all'applicazione di disposizioni legislative vigenti in materia.

b - Tavola B16

3.b.1 - Viene prescritta la eliminazione delle previsioni di un campeggio e della viabilità a servizio degli insediamenti balneari.

3.b.2 - Le controdeduzioni riferiscono che il simbolo di "campeggio", attiene ad un insediamento esistente da tempo per il quale "non trova applicazione il divieto dell'art.51 punto f) della l.r. 56//80".

Viene invece accettata la prescrizione relativa alla eliminazione della viabilità.

3.b.3 - Si ritengono ammissibili -limitatamente all'attuale perimetro- le previsioni del campeggio purchè conformi alle indicazioni del P.F. previgente; ciò in quanto il citato art.51 fa salvezza anche degli "insediamenti turistici" purchè previsti negli strumenti urbanistici vigenti o adottati all'entrata in vigore della stessa l.r. 56/80.

In mancanza viene riconfermata la prescrizione originaria di G.R., fatta salva l'applicabilità delle norme di cui alla l. 47/85 e relative ll.rr. di attuazione.

c - Tavola B22

3.c.1 - Le prescrizioni sono così sintetizzabili:

- Le aree diversamente tipizzate ricadenti nell'ambito dei 300 mt. dal demanio marittimo, al di fuori del perimetro del centro abitato così come delimitato nella variante al P.F. approvata, sono sottoposte alla disciplina dell'art.63 delle N.T.A. come modificato.

- Nel comparto "A" le aree a bosco e macchia (delimitazione in giallo) vanno classificate F39 ed escluse dal computo dell'indice fondiario. Il P.P. deve essere attuato nel rispetto dell'art.120 delle N.T.A..

- Le attività edificatorie, l'apertura di strade ecc. nelle aree colorate in giallo, (con riferimento anche alle tavv. B2-B18-B20-B24-B29-B30 e B35) sono subordinate, con la procedura della variante al P.R.G., al rispetto di quanto indicato nel parere espresso, con nota n.28/25045 del 1984, dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE
M. Malatesta



REGIONE PUGLIA

-14-

Foreste.

3.c.2 - A livello di controdeduzioni, sulla base di sopralluoghi e verifiche, risultano:

- Riportata la delimitazione in rosso del limite dei 300 mt. con esclusione del centro abitato secondo la citata variante al P.F.. Inoltre vengono individuati con diverse indicazioni le aree e gli interventi oggetto di controdeduzioni ivi compresa l'area per le infrastrutture portuali.
- Riconfermate le previsioni del comparto A, pur accogliendo la prescrizione di esclusione dal computo dei volumi delle aree arborate e boscate da salvaguardare, in quanto la delimitazione del nucleo boscato appare non totalmente rispondente allo stato dei luoghi.

In relazione a quanto sopra viene proposta l'aggiunta all'art.76 delle N.T.A. di un ulteriore comma contenente disposizioni relative al computo dei volumi ed all'obbligo di sottoporre il P.L. convenzionato al preventivo nulla-osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

- Riconfermata, in adiacenza al Parco "F39", la viabilità, a ridosso degli insediamenti esistenti, in quanto ritenuta compatibile con lo stato dei luoghi.
- Riproposta la classificazione a zona "B20" di un'area ricadente nel penultimo comparto verso il Faro (stralciata per effetto del parere dell'Assessorato all'Agricoltura) in quanto già classificata "B" nel previgente P.F. e non interessata da macchia boscata.
- Ribadita la tipizzazione a zona B21 R (stralciata sempre in relazione al citato parere dell'Assessorato all'Agricoltura), in considerazione del fatto che l'area risulta in parte già interessata da edilizia autorizzata e per la residua parte è stata rilasciata concessione edilizia su conforme parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.
- Riconfermate le aree tipizzate C6 (rinviate alla redazione di un'apposita variante) ricadenti all'interno dei perimetri delle lottizzazioni convenzionate già in buona parte edificate.

L'utilizzazione dell' restanti aree, in conformità delle prescrizioni, risulta assoggettabile alla procedura di variante ad eccezione di un relitto di area (esclusa dai P.L.) una ricadente ai margini di un isolato già definito sotto il profilo edilizio.

Per le stesse motivazioni di cui innanzi viene riconfermata la tipizzazione a "B20" di un residuo di area li-



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE
(Angelo Montesani)

Stamped name: *Angelo Montesani*

Handwritten number: 8

REGIONE PUGLIA

-15-

mitrofa alla lottizzazione "De Pascalis".

- Precisato, per quanto attiene le infrastrutture portuali, che le aree colorate in giallo secondo le prescrizioni e tipizzate D4-F27-C5 e F14 formeranno in uno alle stesse infrastrutture portuali e nautiche un unico comparto che sarà interessato da una specifica e successiva previsione urbanistica che terrà conto innanzi tutto dell'infrastruttura portuale; il tutto subordinatamente alla compatibilità degli interventi con la salvaguardia ambientale evidenziata dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

- Per il campeggio ubicato in prossimità del comparto B e della darsena vengono riproposte le relative previsioni assicurando comunque l'utilizzazione di aree all'esterno dei 300 mt. e la salvaguardia delle aree boscate.

Per i campeggi ubicati in aree F39 (da realizzare ed esistente) vengono riconfermate le originarie previsioni di P.R.G.; il tutto giustificato con varie motivazioni.

3.c.3 - Per quanto riguarda il comparto A sono accoglibili le relative controdeduzioni a condizione che il:

- P.L. convenzionato resta comunque subordinato al nulla-osta favorevole dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e per una più puntuale verifica della delimitazione delle aree da considerare /boscate che lo stesso s.u.e. soddisfi i contenuti dell'art.120 delle N.T.A. relative al Parco costiero.

- Per quanto riguarda la viabilità a ridosso del Parco "F39" si ritengono accettabili le previsioni in controdeduzioni ad eccezione del tratto di viabilità previsto nel Parco "F39" e con la precisazione che il tracciato della restante viabilità parallela alle zone F14-B20-F27 e B21 non deve interessare aree con presenza di essenze arboree.

Il relativo progetto dovrà acquisire il parere favorevole dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

- Si ritengono accettabili le decisioni relative alle aree B20 e B21 R a condizione che il rilascio delle concessioni edilizie sia subordinato al nulla-osta favorevole dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura per i motivi di cui sopra.

- Si ritengono accolte le controdeduzioni relative alle aree classificate "C6" comprese nei P.L. convenzionati o costituenti piccoli relitti di isolati in gran parte edificati.

- In ordine al comparto tipizzato F27, anche se in parte compreso in un P.L. convenzionato, si ritiene necessario,

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE ALLIATTI IN
CONFERENZA CON QUELLO ASSOCIATIVO
IL DIRETTORE REGIONALE
PUGLIA

[Handwritten signatures and stamps]

REGIONE PUGLIA

-16-

per la particolare collocazione a ridosso dello specchio d'acqua, che lo stesso sia oggetto di uno studio unitario in variante al P.R.G., per cui si riconfermano le prescrizioni originarie della G.R..

- Per il campeggio ubicato in prossimità del comparto "B", non ritenendo sufficientemente valide le motivazioni addotte, si confermano le relative prescrizioni per cui la previsione dello stesso s'intende annullata; ciò sia al fine di una salvaguardia ambientale della zona (presenza di macchia, paludi, aree boscate, ecc.) e sia perchè prossimo all'area da destinare eventualmente, con variante al P.R.G., ad infrastrutture portuali e quindi incompatibile con tale destinazione.
- Per quanto attiene i campeggi previsti in zona F39 si ritiene ancora opportuno rimarcare; per quello ancora da realizzare, la incompatibilità di tale attrezzatura ricettiva con le caratteristiche del "parco costiero" per cui se ne conferma l'eliminazione mentre per il campeggio esistente "S.Cataldo", le relative previsioni si ritengono ammissibili -limitatamente all'attuale perimetro e facendo salve le aree boscate- purchè conformi alle indicazioni del P.F. previgente, ciò al fine del rispetto dei contenuti dell'art.51 punto f) della l.r. 56//80.

In mancanza resta riconfermata la prescrizione originaria di G.R..

4) OSSERVAZIONI

A livello di controdeduzioni il C.C. ha adeguato alcune tavole di Piano ai contenuti delle osservazioni accolte dalla G.R. ad eccezione di quelle contraddistinte con i nn. 201-367 e 412 -accolte dalla G.R. su diverso parere del Consiglio Comunale- per le quali, su conforme giudizio della 2^a Commissione Consiliare, risultando riconfermate le previsioni di P.R.G..

Al proposito, riesaminate le argomentazioni comunali e considerata la scarsa presenza di servizi nel quartiere si ritengono accolte le controdeduzioni in ordine alle suddette osservazioni, per cui vengono confermate le relative previsioni originarie del P.R.G..

Ancora sempre nell'ambito delle controdeduzioni per quanto riguarda la osservazione n.262 (accolta) prodotta dall'Intendenza di Finanza risulta inserito nelle N.T.A. un'ulteriore articolo (art.124 -Beni Demaniali) contenente la disciplina per alcuni beni demaniali individuati e contrassegnati nelle tavole "C" e "D".

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

REGIONE PUGLIA

-17-

Tale inserimento si ritiene accettabile.

5) VARIE

- Nel corso delle verifiche effettuate negli atti del Piano del Comune risultano evidenziati, sulle tavv. C6 e C10, due errori materiali per i quali le controdeduzioni hanno ritenuto opportuno proporre le relative seguenti correzioni:

5.1.1 - Il primo, sulla tavola C6, attiene alla diversa ubicazione dell'attuale Via Carlo Alberto Dalla Chiesa; la correzione verte l'esatto posizionamento di detta arteria e la riclassificazione della errata sede viaria a zona B12, in analogia alla tipizzazione delle aree contermini.

Il secondo, sulla tavola C10, mira a riclassificare per una erronea retinatura delle aree, "zona A4 con verde di pertinenza di edifici di interesse collettivo" una chiesetta ubicata sul tratto viario compreso tra Via Madonna degli Studenti e Via XX Settembre tipizzata "A2" e, zona "B12" il limitrofo edificio posto su Via XX Settembre originariamente classificato "A2".

5.1.2 - Entrambe le correzioni, poichè hanno limitata incidenza sulle previsioni di P.R.G. nelle zone interessate ed è conseguente ad un errato riporto dello stato dei luoghi, possono ritenersi assentibili.

5.2.1 - Con la nota del 13.4.89 n. 37168 il Comune di Lecce fa presente che per mero errore non è stato riproposto materialmente nelle N.T.A. l'art.65 relativo alle zone B21 anche se lo stesso risulta riconfermato dalla deliberazione Consiliare di controdeduzioni.

Inoltre evidenzia la mancanza di corrispondenza nell'indice del R.E. tra i numeri delle pagine e gli articoli nonché la inesatta numerazione dopo l'art.160 del R.E. a cui segue l'art.162, pertanto tale ordine progressivo va rettificato dal "162" - "171" al "161" - "170".

5.2.2 - Per quanto attiene il primo punto appare superfluo l'inserimento dell'art.65 in quanto lo stralcio della zona B21 risulta confermato mentre si provvederà a rettificare l'ordine progressivo degli atti del R.E., se necessario.

6) PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Valgono comunque le disposizioni legislative vigenti in materia.

2) Gli elaborati di P.R.G. dovranno essere aggiornati con l'inserimento grafico di tutte le varianti al P.F. ed al P.R.G. adottato regolarmente approvate nonché di tutte le previsioni relative alle opere delle Amministrazioni dello Stato, per le quali si è verificata, ai sensi del D.P.R. 616/77, l'instaurazione dello Stato Regione.



PER COPIA CONFORME ALL'IN
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE
(M. Malatesta)

REGIONE PUGLIA


-12-

Per tutto quanto sopra, si confermano le previsioni di P.R.G. e le decisioni sulle relative osservazioni così come integrate e modificate dalla G.R. con deliberazione n.7883/1987, ad eccezione di quelle oggetto delle controdeduzioni comunali ritenute accoglibili; il tutto in conformità delle proposte decisionali definitive contenute nella presente relazione e che saranno riportate, in uno a quelle di cui alla deliberazione di G.R. n.7883 se non modificate, sugli atti originari di P.R.G. approvati con deliberazione di C.C. n.93/1983 nonchè su parte degli elaborati predisposti dal Comune in sede di controdeduzioni che saranno distinti dai primi con il termine "Bis".-
N.P.


BARI, 11

25/7/89

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
(Angelo MALATESTA)



VISTO: IL COORDINATORE
(ING. MARIO PARISI)



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE
(Angelo Malatesta)



SEGRETERIA GIUNTA

23 NOV. 1989

Prct. n. 10/6649/8 N. 6649 del 22 NOV. 1989 ^{Bari,}

OGGETTO: Chiarimenti alla delibera di G.R. n.3919 del 1/8/89, avente per
oggetto: "LECCE - P.R.G. - Deliberazioni di C.C. n.93 del 28 e 29 aprile
1983 e n.12 del 6/2/1989. Approvazione definitiva".

ILL. ^{no} SIG. COMMISSARIO
DEL GOVERNO

B A R I

SEGRETERIA GIUNTA
14 DIC. 1989
ARRIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45
della legge 10-2-1953, n.62, si trasmette, in copia, la deliberazio-
ne di cui all'oggetto con documenti giustificativi in originale/~~foto~~
~~copie~~

D'ORDINE
DEL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

REGIONE PUGLIA
11 DIC. 1989
ARRIVO

Documenti giustificativi
da RESTITUIRE
~~NON RESTITUIRE~~

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

Prot. n. 18161

6 DIC. 1989


La Commissione di Controllo, ~~in~~ amministrazione della Re-
gione-Puglia n. 1 a delib. del 6 DIC. 1989

NON SECONDA VIE DI LEGITTIMITA

in ordine alla deliberazione della U. R. n. 3919

del 1.8.1989 e n. 6649 DEL 22.11.1989.

PER COPIA CONFORME AGLI ATTI
POSSESSO DI QUESTO ASSESSOR
IL FUNZIONARIO CARICATO RESPONSABILE



OMISSIS

P. C. C. IL SEGRETARIO
(Dr. Vito ANTONI)

REGIONE PUGLIA
Per copia conforme

REGIONE PUGLIA

SECRETARIA REGIONALE

Si trasmette

Urbanistica

per gli adempimenti di competenza

Bari, li

4 GEN 1970

Il Funzionario Responsabile

